

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4243

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRANDI, USVARDI, GUERRINI, VIZZINI**

*Presentata il 12 luglio 1967*

Norme integrative della legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959 — contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria — fu previsto che, nella prima applicazione della legge stessa, i tre quarti dei posti complessivamente disponibili nelle carriere di concetto di alcuni rami dell'Amministrazione potevano essere conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo, purché provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La suddetta graduatoria di merito veniva formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, dei giudizi complessivi contenuti nei rapporti informativi nonché dell'esito di un esame-colloquio vertente sui servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

Mentre la quasi totalità degli impiegati interessati presentarono tempestivamente la prescritta domanda e quelli giudicati meritevoli ottennero l'inquadramento nella carriera di concetto, pochi elementi, per circostanze di vario genere, per altro, come si dirà in seguito, non ascrivibili alla volontà di sot-

trarsi alla prova, non presentarono in tempo la domanda stessa, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, e quindi, non avendo potuto essere ammessi al colloquio di cui sopra ed alle concomitanti altre valutazioni, si trovarono e si trovano tuttora nella mortificante situazione di prestare servizio in una carriera inferiore a quella alla quale avrebbero potuto a suo tempo accedere.

Animati, peraltro, dal desiderio di progredire, i pochi elementi di cui sopra stanno ora partecipando a concorsi pubblici per l'ammissione alla carriera di concetto dei vari rami dell'Amministrazione finanziaria, fornendo così la dimostrazione di non essersi a suo tempo voluti sottrarre alla prova del colloquio che, tra l'altro, è indubbiamente meno impegnativa degli esami di un concorso pubblico che esige nei candidati una preparazione più approfondita nelle varie materie di esame ed offre quindi la garanzia, per l'Amministrazione, di poter operare una più oculata selezione.

Ciò premesso, si propone, con il primo comma dell'articolo unico, in analogia al su richiamato articolo 20 della legge n. 959, che gli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva, che risultino vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla carriera di concetto, vengano inquadrati in tale carriera, anziché nella qualifica iniziale, nella qualifica corrispondente a quella che essi rivestivano alla data di entrata in vigore dell'emananda legge

nella carriera esecutiva di provenienza, purché essi abbiano svolto, con carattere di continuità, per almeno un triennio, le mansioni proprie delle carriere di concetto.

L'inquadramento è per altro subordinato al fatto che abbiano riportato il giudizio complessivo di ottimo nelle note informative.

La norma che si propone, oltre che dettata dall'obiettivo preminente interesse dell'Amministrazione, la quale ha necessità di avvalersi, per lo svolgimento dei compiti precipui della carriera di concetto, dell'opera di qualificati elementi già con profitto utilizzati in tale mansioni, costituisce anche un doveroso riconoscimento per quegli impiegati i quali da tempo hanno esplicato con impegno e capacità i servizi della carriera di concetto e che, per circostanze varie, non chiesero a suo tempo l'inquadramento nella carriera stessa o, pur avendo presentato la domanda, non poterono partecipare al colloquio.

Trattandosi di personale che ha maturato una notevole capacità di servizio nella car-

riera esecutiva, col secondo comma dell'articolo unico, gli si consente di poter partecipare al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario valutando a suo favore tutto il servizio prestato nel ruolo di provenienza in ragione di due terzi. Tale norma trova anche giustificazione nell'opportunità che detto personale, transitando nella carriera di concetto, non pervenga alla qualifica di primo segretario in un periodo di tempo maggiore di quello che sarebbe stato necessario per accedere, nella carriera di provenienza, alla qualifica corrispondente all'ex coefficiente 325.

È da precisare che l'attuazione delle norme proposte nell'unito disegno di legge non comporterà alcun aggravio di spesa dal momento che gli impiegati, rivestendo nella nuova carriera (di concetto) la qualifica corrispondente a quella da essi posseduta nella carriera di provenienza (esecutiva) conserverebbero lo stesso trattamento economico.

#### ARTICOLO UNICO.

Gli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria che sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 20, primo e secondo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, qualora risultino vincitori di un concorso pubblico per l'ammissione alla carriera di concetto di uno dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, sono inquadrati, purché abbiano riportato il giudizio complessivo di ottimo nelle note informative, nella qualifica con coefficiente di stipendio corrispondente a quella rivestita, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella carriera di provenienza e comunque ad una qualifica non superiore a quella di segretario o corrispondente.

Agli impiegati di cui al precedente comma è riconosciuta, nel limite di due terzi, l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza per l'ammissione al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario e qualifiche corrispondenti.